

IL TRIBUNALE DI FIRENZE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Rep 1100/11

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri       | Presidente rel. |
| 2) Dott. Silvia Governatori     | Giudice         |
| 3) Dott. Ludovico Delle Vergini | Giudice         |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento segnato al N. 15915/10 RG promosso da

██████████

( Avv. Jacopo Di Marco )

contro

BANCA CR FIRENZE SPA

(Avv. Giovanni Giglioli e Prof. Avv. Umberto Morera)

avente ad oggetto: reclamo ex art. 669terdecies c.p.c.

Il Collegio , rilevato che Shelbox spa(S)ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies cpc nei confronti dell'ordinanza del 4-8.11.10 con la quale il Gd ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla stessa presentato perché venissero sospesi immediatamente gli effetti giuridici ed economici del contratto swap stipulato tra le parti il 15.5.06 ed in vigore fino al 17.5.13 nonché i relativi regolamenti periodici ed inoltre perché venisse inibita alla Banca CR Firenze spa ( nel prosieguo Banca) ogni ulteriore segnalazione attinente a S in Centrale Rischi(CR);

rilevato che il ricorso è stato respinto per insussistenza del periculum in mora;

ritenuta l'infondatezza del reclamo in quanto: il pregiudizio economico dedotto non appare comunque imminente ed irreparabile; infatti S deduce a fondamento della sussistenza del periculum un prospetto dei pagamenti che la stessa dovrà presumibilmente eseguire in base a tale contratto , con periodicità trimestrale , fino al 17.2.13, per importi compresi ogni volta fra E. 181.000,00 circa ed E. 193.000,00 circa ( il prossimo al 17.2.11 di E. 181.653,00); si tratta peraltro di importi meramente ipotetici in quanto suscettibili di variazione al ribasso in presenza di un mutamento dell'andamento dei tassi di interesse; si tratta in ogni caso di pagamenti comunque dilazionati in un ampio arco di tempo , nell'ambito del quale può senz'altro essere iniziata la causa di merito; i danni economici dedotti possono essere quindi presi in



considerazione solo con riferimento alle scadenze più immediate; il pagamento di tali importi non può in ogni caso creare un pregiudizio irreparabile ad S , ciò in ragione delle disponibilità patrimoniali della stessa quali risultano dal bilancio al 30.6.10( all. C), con un patrimonio netto di E. 7.426.050,00 , di cui E. 4.161.706,00 per riserve statutarie; la segnalazione alla CR è determinata di per sé dalla sussistenza del contratto swap e non potrebbe venir meno neppure nel caso in cui venisse accolto il ricorso e disposta la sospensione degli effetti dello stesso; S risulta del resto avere in corso altri cinque contratti analoghi ,con valore nozionale complessivo di poco inferiore a quello in oggetto( pag. 28 bilancio);

ritenuto che le peculiarità e la complessità della fattispecie contrattuale in esame giustificano la compensazione delle spese;

P.Q.M.

conferma l'ordinanza impugnata; compensa le spese.

Firenze, 18.1.11

Il Presidente

